REGOLAMENTO (CEE) N. 373/78 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1978

che fissa talune modalità d'applicazione concernenti le operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo e definisce il fatto generatore del pagamento relativo agli importi concernenti queste operazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, recante disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare gli articoli 6 ter, paragrafo 4, 6 quater, paragrafo 4, 6 quinto, paragrafo 5, 7, paragrafo 3, 24, paragrafo 7, 24 bis, paragrafo 5, e 24 ter, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (3), le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che corrispondono ad importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione o di parte dell'operazione ;

considerando che a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento è considerata come momento dell'effettuazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che nel quadro delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 6 ter, 6 quater, 6 quinto, 7, 24, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70, è opportuno considerare come fatto generatore del pagamento dell'aiuto e del prezzo di acquisto dell'alcole per le prestazioni viniche la data di entrata in distilleria del vino o dei sottoprodotti della vinificazione destinati alla distillazione ;

considerando che, per quanto riguarda le prestazioni viniche, in sede di applicazione delle disposizioni del presente regolamento potrebbero emergere talune difficoltà di carattere amministrativo ; che è pertanto opportuno prevedere una possibilità di deroga, eccezionale e temporanea, per gli Stati membri nei quali si registrassero tali difficoltà ;

considerando che in talune regioni della Comunità i produttori di vino hanno la possibilità di far distillare i loro prodotti da distillatori ambulanti ; che, in tal caso, la data della fornitura a questi distillatori del vino e dei sottoprodotti è considerata come data di entrata in distilleria ;

considerando che per mantenere il rapporto esistente tra il prezzo d'acquisto del vino o dei sottoprodotti della vinificazione destinati alla distillazione e l'aiuto o, a seconda dei casi, il prezzo dell'alcole per le prestazioni viniche, è indispensabile prevedere, ai fini della loro conversione in moneta nazionale, l'utilizzazione dello stesso tasso rappresentativo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel quadro delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 6 ter, 6 quater, 6 quinto, 7, 24, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70, il fatto generatore del pagamento dell'aiuto o del prezzo dell'alcole per le prestazioni viniche si considera avvenuto, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, alla data di entrata in distilleria del vino o dei sottoprodotti della vinificazione destinati alla distillazione.

Tuttavia, per la campagna 1977/1978 e relativamente alle operazioni di distillazione di cui agli articoli 24 e 24 bis del regolamento (CEE) n. 816/70, gli Stati membri hanno la facoltà di considerare il fatto generatore avvenuto all'atto della fornitura dell'alcole all'organismo d'intervento.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo di acquisto e al prezzo di acquisto delle prestazioni viniche fissati in unità di conto è il tasso rappresentativo in vigore il giorno di entrata in distilleria del vino o dei sottoprodotti della vinificazione.

In caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, il tasso di conversione applicabile è il tasso rappresentativo in vigore il giorno della fornitura dell'alcole all'organismo d'intervento.

In caso di modifica del tasso rappresentativo, i prezzi di acquisto indicati nei contratti stipulati prima di tale data tra il distillatore e il produttore sono considerati adeguati al nuovo tasso rappresentativo per le forniture effettuate dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso ; questo adeguamento è tuttavia limitato all'importo del prezzo minimo di acquisto espresso in moneta nazionale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH